

DCO 2/10

**PREDISPOSIZIONE DELLA CHECK-LIST FUNZIONALE ALLA
EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI RELATIVI
ALL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO PER L'UTILIZZO DEI
MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA RILEVAZIONE
DEI CLIENTI BT COINVOLTI NELLE INTERRUZIONI DEL
SERVIZIO ELETTRICO**

*Documento per la consultazione
Orientamenti finali*

8 marzo 2010

Premessa

Il presente documento per la consultazione contiene gli orientamenti finali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in merito al completamento del quadro regolatorio riguardante i controlli da effettuarsi nei confronti delle imprese distributrici che hanno richiesto l'incentivo per la rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico mediante l'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi preposti alla loro telegestione.

Con la deliberazione 10 dicembre 2009 ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09) l'Autorità ha introdotto la disciplina dei controlli da effettuarsi sulla base delle avvenute comunicazioni negli anni 2009-2012 relativamente alla continuità del servizio e al piano di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici, nonché dei dati comunicati relativamente al piano di messa in servizio dei misuratori elettronici.

A completamento del quadro regolatorio, facendo seguito agli esiti del documento per consultazione DCO 22/09 del 17 luglio 2009, con il presente documento l'Autorità formula le proprie proposte finali in merito alla predisposizione della check-list funzionale ai controlli che verranno effettuati presso le sedi delle imprese distributrici, sia per le imprese distributrici che hanno richiesto l'incentivo ai sensi del comma 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06), sia per quelle che lo richiederanno ai sensi del comma 12.5 della medesima deliberazione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro il **9 aprile 2010**. Non saranno tenuti in considerazione contributi ricevuti dopo tale data.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

1	Introduzione _____	4
2	Documentazione e criteri legati alle modalità di effettuazione dei controlli _____	5
3	Controlli da effettuarsi presso la sede dell'impresa _____	7
	Appendice 1: Nuove proposte discusse con le imprese distributrici nell'incontro tecnico del 19 gennaio 2010 _____	12
	Appendice 2: Proposta di check-list _____	16

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti finali dell'Autorità in merito alla predisposizione della *check-list* da utilizzarsi durante i controlli che verranno effettuati presso le sedi delle imprese distributrici che richiedono l'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (di seguito: l'incentivo).
- 1.2 Tali proposte, elaborate ai sensi del punto 4.a della deliberazione ARG/elt 190/09, tengono conto:
- a) delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione DCO 22/09 del 17 luglio 2009;
 - b) delle considerazioni emerse nell'incontro tecnico del 22 settembre 2009 e in successivi incontri tecnici tra gli uffici dell'Autorità e rappresentanze delle imprese distributrici;
 - c) degli esiti dell'incontro tecnico del 19 gennaio 2010 tra gli uffici dell'Autorità e una rappresentanza delle imprese distributrici durante il quale sono state discusse le proposte riformulate (vd Appendice 1) per tenere conto di quanto emerso nei momenti di confronto di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 1.3 La predisposizione della *check-list* completa il quadro regolatorio riguardante l'erogazione dell'incentivo, aggiornato con la deliberazione ARG/elt 190/09 con la quale:
- a) è stato introdotto un incentivo ridotto, da erogarsi nel 2011, per le imprese distributrici che, a seguito di istanza, comunicheranno il raggiungimento dell'85% dei punti di prelievo BT equipaggiati con misuratore elettronico in servizio entro il 31 dicembre 2010¹;
 - b) è stata prorogata al 1° gennaio 2011 la decorrenza dell'obbligo di registrazione del numero reale dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico per le imprese distributrici che si avvalgono dell'incentivo ridotto;
 - c) sono state disciplinate le modalità di effettuazione dei controlli che verranno svolti presso gli uffici dell'Autorità nei confronti di tutte le imprese distributrici che hanno presentato un'istanza di erogazione dell'incentivo ai sensi dei commi 12.3 o 12.5 dell'allegato A alla deliberazione 292/06 sulla base:
 - i. delle avvenute comunicazioni negli anni 2009-2012 relativamente alla continuità del servizio (comma 16.1 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici);
 - ii. delle avvenute comunicazioni negli anni 2009-2012 relativamente al piano di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici (articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06);

¹ L'incentivo ridotto di cui al comma 12.5 dell'Allegato A alla delibera 292/06, come modificato dalla delibera ARG/elt 190/09, può essere richiesto esclusivamente tramite la comunicazione telematica entro il 31 marzo 2010 dei dati di cui al comma 16.1 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, da qualsiasi impresa distributtrice. Tale istanza comporta la rinuncia alla domanda di incentivo eventualmente effettuata ai sensi del comma 12.3 dell'Allegato A alla delibera 292/06 entro il 31 marzo 2008 e accolta dall'Autorità e la riammissione al solo incentivo ridotto per le imprese per le quali l'istanza di cui al comma 12.3 dell'Allegato A alla delibera 292/06 è stata respinta.

- iii. dei dati comunicati relativamente al piano di messa in servizio dei misuratori elettronici (85% entro il 2010 o 2011, in funzione del tipo di istanza, e 95% entro il 30 giugno 2012);
 - d) è stata confermata la restituzione dell'incentivo, anche di quello in forma ridotta, nel caso in cui i controlli presso gli uffici dell'Autorità o le sedi delle imprese distributrici effettuati successivamente all'erogazione dell'incentivo abbiano esito non conforme.
- 1.4 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:
- a) nel capitolo 2 sono illustrati i criteri generali in materia di effettuazione dei controlli e la documentazione che le imprese distributrici devono rendere disponibile in occasione degli stessi;
 - b) nel capitolo 3 sono illustrate in dettaglio le nuove proposte dell'Autorità in materia di controlli effettuabili presso la sede delle imprese distributrici;
 - c) nell'Appendice 1 sono riportate le proposte per la predisposizione della *check-list* riformulate e discusse preliminarmente con le imprese distributrici nell'incontro tecnico del 19 gennaio 2010;
 - d) nell'Appendice 2 è riportata la *check-list* che l'Autorità intende adottare per l'effettuazione dei controlli presso le sedi delle imprese distributrici.

2 Documentazione e criteri legati alle modalità di effettuazione dei controlli

- 2.1 Le osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione del DCO 22/09 e i successivi incontri organizzati con le imprese distributrici (vedi punto 1.2) hanno permesso all'Autorità di finalizzare con maggiore efficacia le proposte in merito alla predisposizione della *check-list*.
- 2.2 In merito alle attività preparatorie e funzionali alla effettuazione del controllo in sito:
- a) per quanto riguarda le dichiarazioni preliminari, si propone che l'impresa distributtrice sia tenuta a dichiarare:
 - i. in modo sintetico, le modalità con le quali registra i clienti BT interrotti tramite i misuratori elettronici e il sistema di telegestione (quali altri sistemi informativi utilizza, quali interazioni vi sono tra tali sistemi informativi e il sistema di telegestione, tra il sistema di telegestione e il sistema di telecontrollo, le procedure utilizzate, etc.);
 - ii. se i misuratori elettronici sono utilizzati per registrare i clienti BT interrotti solo per le interruzioni con origine BT o anche per le interruzioni con origine MT o superiore;
 - iii. quale regime di registrazione utilizza, fra quelli previsti dall'articolo 11, commi 11.1 e 11.6 del Testo integrato, per la registrazione della quota parte di clienti BT non dotati di misuratore elettronico in servizio coinvolti nelle interruzioni;
 - iv. se per la comunicazione tra il centro di telegestione e i misuratori elettronici utilizza i concentratori dati;
 - v. se esercisce linee BT protette da fusibili;
 - b) per quanto riguarda i dati che l'impresa distributtrice deve rendere disponibile in occasione del controllo, oltre ai dati già comunicati all'Autorità (comprensivi del registro delle interruzioni) e al registro delle segnalazioni, si propone che tali dati si limitino all'elenco dei punti di prelievo BT con

contratto di trasporto attivo alla data del 31 dicembre 2009 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o del 31 dicembre 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06), integrato dalle seguenti informazioni:

- vi. POD o identificativo cliente;
 - vii. caratteristica del punto di prelievo (solo prelievo/prelievo e immissione);
 - viii. tipo di alimentazione (monofase/trifase);
 - ix. tipo di misuratore (elettromeccanico/elettronico solo installato/elettronico in servizio);
 - x. fase di alimentazione per i soli misuratori elettronici in servizio;
 - xi. codice del trasformatore MT/BT alimentante il punto di prelievo;
 - xii. codice della linea BT alimentante il punto di prelievo (solo se disponibile);
- c) per quanto riguarda la documentazione che l'impresa distributrice deve rendere disponibile in occasione del controllo, si propone che si limiti a:
- xiii. procedura che con cadenza continuativa aggiorna lo stato della rete BT (funzionale al controllo D5, vd successivi punti da 3.7 a 3.11);
 - xiv. procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni (funzionale al controllo D7, vd successivi punti da 3.19 a 3.23).

2.3 In merito alle attività attinenti l'effettuazione dei controlli veri e propri (vd successivo capitolo 3), si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) la non correlazione dell'esito dei controlli a prestazioni "in tempo reale" del sistema di telegestione, non solo per problematiche derivanti dal sistema di comunicazione nel suo complesso, ma anche per le modalità di gestione dei misuratori da parte del centro di telegestione;
- b) la focalizzazione dei controlli sulle attività correlate alla sola distribuzione dell'energia elettrica e non alla vendita o alla misura;
- c) la definizione di controlli che siano disgiunti da specifiche soluzioni tecnologiche e implementative scelte da alcune imprese piuttosto che da altre e che siano perciò applicabili alla generalità delle imprese;
- d) la possibilità che le imprese distributrici si appoggino anche a più sistemi informativi, aggiuntivi rispetto al sistema di telegestione dei misuratori elettronici, per la registrazione dei clienti BT interrotti;
- e) la correlazione dei controlli alla preparazione e all'effettiva applicazione di un insieme snello di procedure operative ed informatiche finalizzate alla corretta rilevazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico.

2.4 Per quanto riguarda le attività preparatorie e funzionali alla effettuazione del controllo in sito, si propone che qualora l'impresa non sia in grado di produrre la documentazione o i dati di cui al punto 2.2, lettere b) e c), l'esito del controllo sia non conforme.

Spunti per la consultazione

Q.1 *Si condividono i criteri individuati. Se no, per quali motivazioni?*

- Q.2** *Si ritiene che documentazione alternativa o ulteriore rispetto a quanto qui proposto sia utile ai fini di una più efficace ed efficiente effettuazione dei controlli, ed in particolare sia utile alla dimostrazione da parte dell'impresa dell'effettivo utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per la corretta rilevazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico?*
- Q.3** *Si ravvisano criticità per la messa a disposizione della documentazione e dei dati sopra proposti?*

3 Controlli da effettuarsi presso la sede dell'impresa

- 3.1 L'Autorità intende confermare i controlli individuati in occasione della consultazione DCO 22/09, mantenendo gli stessi obiettivi, ma riformulando le modalità di esecuzione del controllo in funzione di quanto elencato al precedente punto 2.3.
- 3.2 Analogamente a quanto proposto nella consultazione DCO 22/09 si propone che l'esito complessivo del controllo in sito sia da considerarsi non conforme se anche uno solo dei controlli successivamente illustrati avrà esito negativo.

Controllo D4 (ex controllo 4) - Accertamento della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici installati sui punti di prelievo BT

- 3.3 Questo controllo mira ad accertare che i misuratori dichiarati in servizio lo siano stati effettivamente entro le date rilevanti (31 dicembre 2009 se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla deliberazione 292/06 oppure 31 dicembre 2010 se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla deliberazione 292/06), essendo di conseguenza in grado di espletare le funzioni di telegestione e di telelettura previste alla lettera m) del comma 4.2 dell'allegato A alla deliberazione 292/06.
- 3.4 Si propone che durante tale controllo:
- a) sia verificata la congruenza dei dati presenti nell'elenco dei punti di prelievo BT di cui al punto 2.2, lettera b), con i dati comunicati ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A alla deliberazione 292/06 entro il 31 luglio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla deliberazione 292/06) o entro il 31 luglio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla deliberazione 292/06); la congruenza, oltre alla congruenza puramente numerica, comprende anche la verifica che tutti i misuratori dichiarati in servizio abbiano rilevato la fase di alimentazione² (per i misuratori trifase può anche essere una fase convenzionale o la fase di interrogazione se è utilizzata la PLC);
 - b) l'impresa dimostri - con le modalità che ritiene più opportune - di avere effettivamente messo in servizio entro il 31 dicembre 2009 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla deliberazione 292/06) o entro il 31 dicembre 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla deliberazione 292/06) una decina di

² Se un misuratore è in servizio significa che almeno una volta è stato raggiunto dal concentratore dati o dal centro di telegestione e di conseguenza è stato possibile determinare la fase di alimentazione sulla quale è stato installato.

misuratori estratti dall'elenco dei punti di prelievo BT di cui al punto 2.2, lettera b), in particolare dal sotto-elenco di misuratori elettronici in servizio.

- 3.5 Il controllo ha esito conforme se si riscontra congruenza dell'elenco dei punti di prelievo BT, se tutti i misuratori dichiarati in servizio sono dotati dell'informazione relativa alla fase di alimentazione e se l'impresa dimostra l'effettiva messa in servizio per tutti i misuratori appartenenti al campione estratto.
- 3.6 Il controllo ha esito non conforme se non si riscontra congruenza dell'elenco dei punti di prelievo BT o se anche un misuratore dichiarato in servizio non è dotato della fase di alimentazione o se anche per un solo misuratore appartenente al campione estratto l'impresa distributrice non sia in grado di documentare l'effettiva messa in servizio.

Controllo D5 (ex controllo 5) - Accertamento dell'effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT

- 3.7 Prima di illustrare le modalità di effettuazione di tale controllo è opportuno ricordare che lo stato della rete BT è funzionale al calcolo dei clienti BT interrotti (numero ed elenco), oltre che per le interruzioni con origine BT, anche per le interruzioni con origine MT o superiore, i cui istanti di inizio e fine siano calcolati attraverso il sistema di telecontrollo. Inoltre, per il regime di registrazione dei clienti BT interrotti che utilizza i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione, a differenza dei regimi che utilizzano soli sistemi informativi, è necessaria la massima precisione nel calcolo dell'elenco dei clienti BT interrotti, funzionale non solo al calcolo degli indicatori di continuità del servizio, ma anche all'erogazione dei rimborsi automatici per le interruzioni di lunga durata (Titolo 7 del Testo integrato).
- 3.8 Ciò premesso, il presente controllo mira ad accertare che l'impresa distributrice applichi con cadenza continuativa una procedura di gestione della variazione di consistenza dell'utenza BT per espansioni di rete, per attivazioni/disattivazioni di utenti BT e per manovre e riparazioni di guasti (per queste ultime solo se avvengono interruzioni quando l'assetto di rete è modificato).
- 3.9 Si propone che durante questo controllo l'impresa debba dimostrare di:
- a) disporre di una procedura di gestione della variazione dello stato della rete BT (o di gestione delle informazioni atte a rappresentare l'effettivo stato della rete BT) e della variazione di consistenza dell'utenza BT;
 - b) avere effettivamente applicato tale procedura a partire dal 1° gennaio 2010 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla deliberazione 292/06) o dal 1° gennaio 2011 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla deliberazione 292/06) per effetto di espansioni di rete e di attivazioni/disattivazioni di clienti BT e di essere in grado di applicarla in caso di interruzioni concomitanti con manovre e riparazioni di guasti.
- 3.10 Il controllo ha esito conforme se l'impresa dispone della procedura di cui al punto 3.9, lettera a), e dimostra la sua effettiva applicazione (o la potenziale applicabilità in caso di assenza di espansioni di rete o di attivazioni/disattivazioni di clienti BT o di interruzioni concomitanti con manovre e riparazioni di guasti) con cadenza continuativa, tenendo traccia delle date di aggiornamento e della porzione di rete BT aggiornata a decorrere dal 2010 o dal 2011, in funzione del tipo di istanza.

- 3.11 Il controllo ha esito non conforme se l'impresa non dimostra l'effettiva applicazione (o la potenziale applicabilità) della procedura con cadenza continuativa a decorrere dal 2010 o dal 2011, in funzione del tipo di istanza.

Controllo D6 (ex controllo 6) - Accertamento che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati

- 3.12 Questo controllo mira ad accertare che tutti i clienti BT coinvolti nelle interruzioni lunghe o brevi siano stati effettivamente registrati come disalimentati. Allo scopo si propone che a partire dal 1° gennaio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o dal 1° gennaio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) per ogni interruzione lunga o breve di qualsiasi origine l'impresa distributrice debba essere in grado di produrre il numero e l'elenco dei clienti BT (tramite POD o identificativo, anche al momento del controllo) effettivamente coinvolti nelle interruzioni.
- 3.13 Il controllo avviene selezionando alcune interruzioni di qualsiasi origine occorse dal 1° gennaio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o dal 1° gennaio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) e verificando che l'impresa abbia registrato correttamente il numero e l'elenco dei clienti BT interrotti.
- 3.14 Ai fini della conformità di tale controllo si propone una franchigia che tenga conto di uno scarto, decrescente nel tempo, tra il numero di clienti BT effettivamente registrati come interrotti dall'impresa, e come risultanti dal controllo, e il numero totale di clienti BT che avrebbero dovuto essere effettivamente registrati (come deducibile dai sistemi informativi dell'impresa), in rapporto al numero totale di clienti BT effettivamente registrati come disalimentati nel totale delle interruzioni sottoposte a controllo³.
- 3.15 Si propone che tale franchigia sia pari a:
- a) 7-9% per il 2010;
 - b) 4-6% per il 2011;
 - c) 2-3% dal 2012 in poi.
- 3.16 Il controllo ha esito conforme se la percentuale di errore, in relazione all'anno in cui viene effettuato il controllo, è inferiore o uguale alla franchigia di cui al punto 3.15.
- 3.17 Il controllo ha esito non conforme se la percentuale di errore, in relazione all'anno in cui viene effettuato il controllo, è superiore alla franchigia di cui al punto 3.15.
- 3.18 Si propone infine che tale controllo possa essere effettuato anche durante i controlli "ordinari" di cui all'articolo 25 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici; anche in tale evenienza si propone che l'esito non conforme del controllo comporti la mancata erogazione o la restituzione dell'incentivo.

³ Lo scarto viene valutato considerando la somma dei valori assoluti delle differenze tra il numero tra il numero di clienti BT effettivamente registrati come interrotti dall'impresa, e come risultanti dal controllo, e il numero totale di clienti BT che avrebbero dovuto essere effettivamente registrati.

Controllo D7 (ex controllo 7) - Accertamento che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite tali misuratori

- 3.19 Questo controllo mira ad accertare che l'impresa distributrice abbia effettivamente utilizzato i misuratori elettronici per registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico. Allo scopo si propone che l'impresa distributrice:
- a) abbia adottato una procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni (anche solo una parte ritenuta significativa rispetto a tutti quelli coinvolti nelle interruzioni);
 - b) sia in grado di documentare tale procedura e illustrarne il funzionamento, ad esempio indicandone le condizioni di lancio e le modalità di trattamento e di gestione delle informazioni acquisite (es.: allineamento degli istanti temporali rilevati dai misuratori).
- 3.20 Si propone che per ogni interruzione con origine BT occorsa a partire dal 1° gennaio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o dal 1° gennaio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) siano disponibili per ogni cliente BT:
- a) l'istante di inizio interruzione come effettivamente rilevato da almeno un misuratore elettronico in servizio (antecedente l'istante di inizio riferito alla prima segnalazione di cui al comma 14.4 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici);
 - b) l'istante di fine interruzione, anche diverso per i vari gruppi di clienti BT rialimentati progressivamente, come effettivamente rilevati da almeno un misuratore elettronico in servizio per ogni gruppo di clienti BT, disponibile nel registro delle interruzioni; nel complesso gli istanti di fine possono essere in generale diversi da quelli inizialmente rilevati in campo dalle squadre di intervento o inizialmente inseriti dal centro di controllo tramite i sistemi cartografici, ma devono essere quelli effettivamente utilizzati per determinare la durata dell'interruzione.
- 3.21 Il controllo avviene selezionando alcune interruzioni con origine BT dal registro delle interruzioni/registro delle segnalazioni occorse dal 1° gennaio 2010 se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o dal 1° gennaio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) e verificando la presenza delle informazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
- 3.22 Il controllo ha esito conforme se vengono riscontrate per ogni interruzione sottoposta a controllo le informazioni di cui al punto 3.20, lettere a) e b) così come riportate dai misuratori utilizzati come riferimento, eventualmente integrate dalle evidenze del registro delle interruzioni e del registro delle segnalazioni.
- 3.23 Il controllo ha esito non conforme se per solo una interruzione sottoposta a controllo non vengono riscontrate le informazioni di cui al punto 3.20, lettere a) e b) così come riportate dai misuratori utilizzati come riferimento, eventualmente integrate dalle evidenze del registro delle interruzioni e del registro delle segnalazioni.

Spunti per la consultazione

Q.4 *Si ravvisano criticità per l'effettuazione dei controlli D4, D5, D6 e D7 presso le sedi delle imprese distributrici?*

Q.5 *Si condividono i valori delle franchigie proposti al punto 3.15?*

Appendice 1: Nuove proposte discusse con le imprese distributrici nell'incontro tecnico del 19 gennaio 2010

Dichiarazioni preliminari dell'impresa distributrice

Prima dell'effettuazione del controllo in sito l'impresa distributrice è tenuta a dichiarare:

- a) in modo sintetico, le modalità con le quali registra i clienti BT interrotti tramite i misuratori elettronici e il sistema di telegestione (quali altri sistemi informativi utilizza, quali interazioni vi sono tra tali sistemi informativi e il sistema di telegestione, tra il sistema di telegestione e il sistema di telecontrollo, le procedure utilizzate, etc.);
- b) se i misuratori elettronici sono utilizzati per registrare i clienti BT interrotti solo per le interruzioni con origine BT o anche per le interruzioni con origine MT o superiore;
- c) quale regime di registrazione utilizza, fra quelli dell'articolo 11, commi 11.1 e 11.6, per la registrazione della quota parte di clienti BT non dotati di misuratore elettronico in servizio coinvolti nelle interruzioni;
- d) se per la comunicazione tra il centro di telegestione e i misuratori elettronici utilizza i concentratori dati;
- e) se esercisce linee BT protette da fusibili.

Dati che l'impresa distributrice deve rendere disponibili in occasione del controllo in sito

L'impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione l'elenco dei punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo alla data del 31 dicembre 2009 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o del 31 dicembre 2010 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06). Tale elenco contiene le seguenti informazioni:

- a) POD o identificativo cliente;
- b) caratteristica del punto di prelievo (solo prelievo/prelievo e immissione);
- c) tipo di alimentazione (monofase/trifase);
- d) tipo di misuratore (elettromeccanico/elettronico solo installato/elettronico in servizio);
- e) fase di alimentazione per i soli misuratori elettronici in servizio;
- f) codice del trasformatore MT/BT alimentante il punto di prelievo;
- g) codice della linea BT alimentante il punto di prelievo.

L'impresa distributrice deve inoltre rendere disponibili il registro delle interruzioni e il registro delle segnalazioni aggiornati sino alla data di effettuazione del controllo.

Documentazione che l'impresa distributrice deve rendere disponibile in occasione del controllo in sito

L'impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione:

- a) procedura che con cadenza continuativa aggiorna lo stato della rete BT (vedi successivo controllo n. 5);
- b) procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni (vedi successivo controllo n. 7).

Controllo n. 4 - Accertamento della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici installati sui punti di prelievo BT

Viene verificata la congruenza numerica dei dati presenti nell'elenco di cui sopra con i dati comunicati ai sensi dell'articolo 10 della delibera 292/06 entro il 31 luglio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o entro il 31 luglio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06). La congruenza numerica comprende anche la verifica che tutti i misuratori in servizio abbiano rilevato fase di alimentazione (per i misuratori trifase può anche essere una fase convenzionale o la fase di interrogazione se è utilizzata la PLC).

Dall'elenco dei misuratori elettronici in servizio alla data del 31 dicembre 2009 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o alla data del 31 dicembre 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) viene estratto un elenco di misuratori elettronici in servizio (orientativamente una decina). L'impresa distributrice deve dimostrare con le modalità che ritiene più opportune di averli messi effettivamente in servizio entro il 31 dicembre 2009 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o entro il 31 dicembre 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06).

Controllo n. 5 - Accertamento dell'effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT

L'impresa distributrice deve avere adottato una procedura (o equivalente) che con cadenza continuativa aggiorni lo stato della rete BT:

- c) per espansioni di rete;
- d) per manovre e riparazioni di guasti;
- e) per variazioni di consistenza dell'utenza BT.

L'impresa distributrice deve:

- documentare tale procedura e illustrarne il funzionamento;
- a partire dal 1° gennaio 2010 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o dal 1° gennaio 2011 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) tenere traccia delle date di aggiornamento e della porzione di rete BT aggiornata.

Si ricorda che lo stato della rete BT è funzionale al calcolo dei clienti BT interrotti (numero ed elenco), oltre che per le interruzioni con origine BT, anche per le interruzioni con origine MT o superiore, i cui istanti di inizio e fine siano calcolati attraverso il sistema di telecontrollo. Inoltre, per il regime C, a differenza dei regimi A e B, è necessaria la massima precisione nel calcolo dell'elenco dei clienti BT interrotti, funzionale non solo al calcolo degli indicatori di continuità del servizio, ma anche all'erogazione dei rimborsi automatici per le interruzioni di lunga durata (Titolo 7 del TIQE).

Controllo n. 6 - Accertamento che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati

A partire dal 1° gennaio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o dal 1° gennaio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) per ogni interruzione di qualsiasi origine l'impresa distributrice deve essere in grado di produrre il numero e l'elenco dei clienti BT (tramite POD o identificativo, anche al momento del controllo) effettivamente coinvolti nelle interruzioni.

Il controllo avviene selezionando alcune interruzioni occorse dal 1° gennaio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o dal 1° gennaio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) oppure simulando interruzioni sulla rete BT, e verificando che l'impresa abbia registrato, o sia in grado di registrare, correttamente il numero e l'elenco dei clienti BT interrotti.

Tale controllo (escluse le simulazioni) potrà essere effettuato anche durante i controlli "ordinari" di cui all'articolo 25 del TIQE. Anche in tale evenienza l'esito non conforme comporterà la mancata erogazione o la restituzione dell'incentivo nel caso in cui l'impresa distributrice non sia in grado di effettuare correttamente la rilevazione del numero e dell'elenco dei clienti BT interrotti.

Controllo n. 7 - Accertamento che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite tali misuratori

L'impresa distributrice deve aver adottato una procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni (anche solo tramite una parte significativa di essi). L'impresa distributrice deve documentare tale procedura e illustrarne il funzionamento, ad esempio indicandone le condizioni di lancio e le modalità di trattamento e di gestione delle informazioni acquisite (es.: allineamento degli istanti temporali rilevati dai misuratori).

Per ogni interruzione con origine BT occorsa a partire dal 1° gennaio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o dal 1° gennaio

2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) devono essere disponibili:

- f) l'istante di inizio interruzione come effettivamente rilevato da almeno un misuratore elettronico in servizio (antecedente l'istante di inizio riferito alla prima segnalazione di cui al comma 14.4 del TIQE);
- g) gli istanti di fine interruzione, per i diversi gruppi di clienti BT rialimentati, come effettivamente rilevati da almeno un misuratore elettronico in servizio per ogni gruppo di clienti BT, disponibili nel registro delle interruzioni; tali istanti di fine possono essere in generale diversi da quelli inizialmente rilevati in campo dalle squadre di intervento o inizialmente inseriti dal centro di controllo tramite i sistemi cartografici, ma devono essere quelli effettivamente utilizzati per determinare la durata dell'interruzione.

Il controllo avviene selezionando alcune interruzioni con origine BT occorse dal 1° gennaio 2010 se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 dell'allegato A alla delibera 292/06) o dal 1° gennaio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 dell'allegato A alla delibera 292/06) e verificando la presenza delle informazioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Appendice 2: Proposta di check-list

1	DICHIARAZIONI PRELIMINARI DELL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE	RISPOSTE/NOTE Risponde per l'impresa:
1.1	Descrivere in modo sintetico, le modalità con le quali l'impresa registra i clienti BT interrotti tramite i misuratori elettronici e il sistema di telegestione.	
1.2	L'impresa utilizza i misuratori elettronici per registrare i clienti BT interrotti solo per le interruzioni con origine BT o anche per le interruzioni con origine MT o superiore?	
1.3	Quale regime di registrazione utilizza l'impresa, fra quelli previsti dall'articolo 11, commi 11.1 e 11.6 di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: Testo integrato), per la registrazione della quota parte di clienti BT non dotati di misuratore elettronico in servizio coinvolti nelle interruzioni?	
1.4	L'impresa utilizza i concentratori dati per la comunicazione tra il centro di telegestione e i misuratori elettronici BT?	
1.5	L'impresa esercisce linee BT protette da fusibili?	

2	DATI CHE L'IMPRESA DISTRIBUTTRICE DEVE RENDERE DISPONIBILI IN OCCASIONE DEL CONTROLLO IN SITO	RISPOSTE/NOTE Risponde per l'impresa
2.1	L'impresa dispone dell'elenco dei punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo alla data del 31 dicembre ... completo di: <ul style="list-style-type: none"> – POD o identificativo cliente; – caratteristica del punto di prelievo (solo prelievo/prelievo e immissione); – tipo di alimentazione (monofase/trifase); – tipo di misuratore (elettromeccanico/elettronico solo installato/elettronico in servizio); – fase di alimentazione per i soli misuratori elettronici in servizio; – codice del trasformatore MT/BT alimentante il punto di prelievo; 	

	– codice della linea BT alimentante il punto di prelievo (solo se disponibile)?	
--	---	--

3	REGISTRI CHE L'IMPRESA DISTRIBUTTRICE DEVE RENDERE DISPONIBILI IN OCCASIONE DEL CONTROLLO IN SITO	RISPOSTE/NOTE Risponde per l'impresa
3.1	L'impresa dispone del registro delle interruzioni (art. 16 comma 16.4 del Testo integrato)?	
3.2	L'impresa dispone del registro delle segnalazioni dei clienti per guasti (art. 8 comma 8.3 e art. 13 comma 13.2 lettera c) del Testo integrato?	

4	ACCERTAMENTO D4 EFFETTIVA MESSA IN SERVIZIO DEI MISURATORI ELETTRONICI INSTALLATI SUI PUNTI DI PRELIEVO BT	RISPOSTE/NOTE Risponde per l'impresa
4.1	VERIFICARE CHE NELL'ANNO ... i dati comunicati ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 sono congruenti con i dati contenuti nell'elenco di cui al punto 2.1.	Verifica dell'elenco di cui al punto 2.1.
4.2	VERIFICA A CAMPIONE DI MISURATORI ELETTRONICI MESSI IN SERVIZIO: Verificare l'effettiva messa in servizio entro il 31 dicembre di n. ... misuratori elettronici scelti a campione dall'elenco di cui al punto 2.1	Verificati n. ... misuratori elettronici dichiarati in servizio

5	ACCERTAMENTO D5 EFFETTUAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI CON CADENZA CONTINUATIVA DELLO STATO DELLA RETE BT	RISPOSTE/NOTE Risponde per l'impresa
5.1	L'impresa dispone di una procedura che con cadenza continuativa aggiorna lo stato della rete BT per espansioni di rete, per attivazioni/disattivazioni di clienti BT e di essere in grado di applicarla in caso di interruzioni	

	concomitanti con manovre e riparazioni di guasti.	
--	---	--

6	ACCERTAMENTO D6 TUTTI I CLIENTI BT EFFETTIVAMENTE DISALIMENTATI SONO STATI REGISTRATI COME DISALIMENTATI	RISPOSTE/NOTE Risponde per l'impresa
6.1	<p>VERIFICA A CAMPIONE DI INTERRUZIONI ORIGINATE SU RETE MT:</p> <p>Verificare la corrispondenza tra i dati relativi ad interruzioni lunghe o brevi su rete MT contenuti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tabulato da stampante di telecontrollo; • database per l'elaborazione delle interruzioni; • modulistica utilizzata dal personale operativo; • documentazione attestante l'origine e la causa; • schematica o planimetria della rete; <p>con le informazioni contenute nel registro delle interruzioni.</p> <p>In particolare il controllo, verifica che l'impresa sia in grado di effettuare correttamente la rilevazione del numero e dell'elenco dei clienti BT interrotti.</p>	<p>Verificate n. ... interruzioni con/senza preavviso.</p>
6.2	<p>VERIFICA A CAMPIONE DI INTERRUZIONI ORIGINATE SU RETE BT:</p> <p>Verificare la corrispondenza tra i dati relativi ad interruzioni lunghe o brevi su rete BT contenuti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco segnalazioni delle chiamate per guasti; • database per l'elaborazione delle interruzioni; • modulistica utilizzata dal personale operativo; • documentazione attestante l'origine e la causa; • schematica o planimetria della rete; <p>con le informazioni contenute nel registro delle interruzioni.</p> <p>In particolare il controllo, verifica che l'impresa sia in grado di effettuare correttamente la rilevazione del numero e dell'elenco dei clienti BT interrotti.</p>	<p>Verificate n. ... interruzioni con/senza preavviso.</p>

7	ACCERTAMENTO D7 REGISTRAZIONE DEI CLIENTI BT DISALIMENTATI EFFETTIVAMENTE AVVENUTA TRAMITE I MISURATORI ELETTRONICI	RISPOSTE/NOTE Risponde per l'impresa
7.1	L'impresa dispone di una procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni (anche solo una parte ritenuta significativa rispetto a tutti quelli coinvolti nelle interruzioni) per la determinazione degli istanti di inizio e fine delle interruzioni.	
7.2	VERIFICA A CAMPIONE DI INTERRUZIONI ORIGINATE SU RETE BT: Verificare la corrispondenza tra i dati relativi ad interruzioni lunghe o brevi su rete MT contenuti in: <ul style="list-style-type: none"> • tabulato da stampante di telecontrollo; • database per l'elaborazione delle interruzioni; • modulistica utilizzata dal personale operativo; • documentazione attestante l'origine e la causa; • schematica o planimetria della rete; con le informazioni contenute nel registro delle interruzioni. In particolare il controllo, verifica che l'impresa sia in grado di effettuare correttamente la registrazione dell'istante di inizio e fine come rilevati da almeno un misuratore elettronico.	Verificate n. ... interruzioni con/senza preavviso.